

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 38 del 06.02.2009

L'anno duemilanove, addì sei del mese di febbraio alle ore 8.00 negli Uffici ove ha sede legale l'Agenda Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all'oggetto

OGGETTO: Criteri di erogazione dei buoni pasto presso l'A.Re.S.S.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

La L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell'Agenda Regionale per i Servizi Sanitari, all'art. 2, stabilisce che l'Agenda è dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

Tenuto conto che l'A.Re.S.S., non disponendo di una dotazione organica propria, per svolgere la propria attività istituzionale si avvale di:

- personale comandato a tempo pieno
- collaborazioni istituzionali gratuite a tempo parziale, ai sensi dell'Accordo Quadro sulla collaborazione istituzionale fra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie, di cui alla D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;
- personale con contratto di somministrazione lavoro;
- borse di studio e di ricerca.

Tenuto conto che le figure in comando presso l'Agenda, ai sensi della sua Legge costitutiva, provengono sia dal Comparto Sanità, che dal comparto Regioni e autonomie Locali;

Considerato che i contratti collettivi nazionali prevedono che il personale in posizione di comando riceva i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, nei giorni di effettiva presenza in servizio, in relazione alla particolare articolazione dell'orario;

Tenuto conto che da una lettura parallela delle diverse disposizioni dei contratti collettivi in materia di buoni pasto e servizio mensa, emerge che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo impiegato per il consumo non sia superiore a 30 minuti, salvo accordi di maggior favore in atto;

Tenuto conto che all'interno delle Aziende Sanitarie, dalle quali proviene la maggior parte del personale in comando presso l'Agenda, sono in vigore diverse regolamentazioni interne sia in termini di servizio ristorazione o erogazione buoni mensa, sia in termini di durata del tempo mensa;

Ritenuto pertanto necessario uniformare il trattamento per coloro che prestano attività a favore dell'Agenda, indipendentemente dall'Ente di provenienza;

Tenuto conto che l'accordo quadro sopra richiamato prevede che non vi siano oneri a carico dell'A.Re.S.S., pertanto ai dipendenti in collaborazione istituzionale gratuita a tempo parziale presso l'Agenda compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda di appartenenza;

Tenuto conto che il buono pasto rientra nel trattamento economico del dipendente;

Per le motivazioni esplicitate sopra si ritiene di formalizzare la prassi già consolidata all'interno dell'A.Re.S.S., stabilendo che:

- i buoni pasto, del valore unitario pari a quelli in uso presso la Regione Piemonte, a decorrere dall'anno 2009, vengano erogati esclusivamente al personale comandato a tempo pieno presso l'A.Re.S.S. e al personale con contratto di somministrazione lavoro;
- la pausa mensa debba essere di durata non inferiore a 30 minuti;

- il buono pasto venga erogato per una presenza in servizio pari almeno a 6 ore e 15 minuti, oltre 30 minuti di pausa mensa, per un totale di 6 ore e 45 minuti;
- il personale dell'A.Re.S.S., in comando a tempo pieno, in collaborazione istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, con contratto di somministrazione lavoro e titolare di borsa di studio, è tenuto a segnalare, con gli strumenti di rilevazione presenza in uso, l'uscita dal servizio per il tempo dedicato alla pausa pranzo;
- a decorre dall'anno 2009 sarà comunicato alle Aziende di appartenenza e alla Società di somministrazione lavoro il numero di ticket erogati per i provvedimenti di competenza in ordine alle eventuali trattenute fiscali e previdenziali sulle quote di eccedenza.

Tutto ciò premesso

Vista la L.R. 10/1998;

Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell'Agenzia)

Vista la L. 241/1990 e la L.R. 7/2005

Visti i CCNL dei Comparti Sanità e Regioni e Autonomie Locali

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

Di stabilire che:

- i buoni pasto, del valore unitario pari a quelli in uso presso la Regione Piemonte, a decorrere dall'anno 2009, vengano erogati esclusivamente al personale comandato a tempo pieno presso l'A.Re.S.S e al personale con contratto di somministrazione lavoro;
- la pausa mensa debba essere di durata non inferiore a 30 minuti;
- il buono pasto venga erogato per una presenza in servizio pari almeno a 6 ore e 15 minuti, oltre 30 minuti di pausa mensa, per un totale di 6 ore e 45 minuti;
- il personale dell'A.Re.S.S., in comando a tempo pieno, in collaborazione istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, con contratto di somministrazione lavoro e titolare di borsa di studio, è tenuto a segnalare, con gli strumenti di rilevazione presenza in uso, l'uscita dal servizio per il tempo dedicato alla pausa pranzo;
- a decorre dall'anno 2009 sarà comunicato alle Aziende di appartenenza e alla Società di somministrazione lavoro il numero di ticket erogati per i provvedimenti di competenza in ordine alle eventuali trattenute fiscali e previdenziali sulle quote di eccedenza.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell'Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

OGGETTO: Criteri di erogazione dei buoni pasto presso l'A.Re.S.S.

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all'Albo dell'Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 09/02/2009 al 23/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li' 09/02/2009